

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1447
—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1959 (Stampato n. 256)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)**

**COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO)**

**E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPATARO)**

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 luglio 1959*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I

dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo Scambio di Note del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951;

Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1° febbraio 1957 relativo allo Scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopracitato;

Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo Scambio di Note del 26 marzo 1957 sopracitato.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1° febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ALLEGATI

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
RELATIVO ALL'ACCORDO DEL 30 OTTOBRE 1956 SUI PRODOTTI AGRICOLI

AMERICAN EMBASSY
ROME

Rome, January 7, 1957

The Honorable GAETANO MARTINO
Minister of Foreign Affairs — Palazzo Chigi — Rome

Excellency,

I have the honor to refer to the agricultural commodities agreement entered into by our two Governments October 30, 1956, providing for financing certain agricultural commodities under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act.

I have the honor to propose that paragraph 3 of Article I of the Agreement of October 30, 1956 be amended by increasing the amount for tobacco from \$ 2.0 million to \$ 3.5 million and the amount for ocean transportation from \$ 2.4 million to \$ 2.5 million.

I also have the honor to propose that Article II of the subject Agreement be amended by increasing the amount in paragraph 1 (a) from \$ 9.2 million to \$ 9.6 and by increasing the amount in paragraph 1 (d) for loans to the Government of Italy from \$ 45.6 million to \$ 46.8 million.

If you concur in the foregoing, this note and, your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of your note in reply.

Accept Excellency, the assurances of my highest consideration.

JOHN D. JERNEGAN

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
N. 47/00075

Roma, 7 gennaio 1957

Signor Ministro JOHN D. JERNEGAN
Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America — Roma

Signor Incaricato d'Affari,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'accordo sui prodotti agricoli, concluso tra i nostri due Governi il 30 ottobre 1956, che provvede per il finanziamento di certi prodotti agricoli ai sensi del Titolo I dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act.

Ho l'onore di proporre che il paragrafo 3 dell'Articolo 1 dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sia emendato, aumentando l'ammontare per il tabacco da \$ 2.0 milioni a \$ 3.5 milioni e l'ammontare per il trasporto transoceanico da \$ 2.4 milioni a \$ 2.5 milioni.

Ho altresì l'onore di proporre che l'Articolo II dell'Accordo in oggetto sia emendato aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (a) da \$ 9.2 milioni a \$ 9.6 milioni ed aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (d), per prestiti al Governo italiano, da \$ 45.6 milioni a \$ 46.8 milioni.

Se Vostra Eccellenza è d'accondo con quanto sopra, la presente nota e la risposta dell'Eccellenza Vostra costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, in vigore dal giorno di data della Vostra nota di risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione, Signor Incaricato d'Affari, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

GAETANO MARTINO

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
IN MATERIA DI ECCEDEnze AGRICOLE

Roma, 30 gennaio 1957

Mr. FRANCIS DEAK
Deputy Director, U. S. O. M. and Counselor
of Embassy for Economic Affairs — Roma

Caro Signor Deak,

mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra me e il signor Tasca, riguardante l'accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (I. C. A.) all'Italia, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli sino all'importo di 5 milioni di dollari nel controvalore di lire italiane, nonchè l'impiego di detta somma per finanziare esportazioni italiane verso terzi Paesi che beneficiano dell'assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1956, l'I. C. A. ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per l'esercizio fiscale corrente. Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresentanti dei nostri due Governi, è stato convenuto che l'I. C. A. metterà a disposizione per la vendita al Governo italiano cotone per l'importo di 5 milioni di dollari, alle stesse condizioni stabilite nello scambio del 27 febbraio 1956. È inteso che l'invio di cotone dovrà essere ultimato entro e non oltre il 15 giugno 1957.

Mi sarebbe gradito avere da parte sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione della International Cooperation Administration.

Sinceramente Suo

ZOLI

Rome, January 30, 1957

The Honorable ADONE ZOLI
Minister of the Budget — Rome

Dear Mr. Minister:

I have received your letter dated January 30, 1957, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Mr. Tasca and myself on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (I. C. A.), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities up to the value of \$ 5 million for Italian lire and the utilization of such lire by the I. C. A. to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

« My Government has taken note that under Section 402 of the Mutual Security Act of 1956, the I. C. A. is undertaking a further sales program of agricultural commodities for the current fiscal year. In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the I. C. A. will make available for purchase by the Government of Italy cotton up to the value of \$ 5 million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956. It is understood that the shipment of the cotton must be made no later than June 15, 1957.

I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK
Deputy Director and Counselor of Embassy
for Economic Affairs

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALLO
SCAMBIO DI NOTE DEL 7 GENNAIO 1957 IN MATERIA DI ECCEDENZE AGRICOLE

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
N. 47/00150

Roma, 28 gennaio 1957

Al Ministro JOHN D. JERNEGAN
Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America — Roma

Signor Incaricato d'Affari,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 7 gennaio 1957, recante emendamenti all'Accordo per la vendita di prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, e col quale, *inter alia*, l'ammontare dei prestiti al Governo italiano di cui all'articolo II, paragrafo 1 (d) di detto Accordo, viene aumentato da 45,6 a 46,8 milioni di dollari nel controvalore in lire italiane. Allo scopo di provvedere all'assegnazione del maggior importo di 1,2 milioni di dollari nel controvalore in lire, resosi in tal modo disponibile, mi pregio proporre i seguenti emendamenti allo scambio di lettere del 30 ottobre 1956 che concerne l'utilizzo del ricavo delle vendite per la parte destinata a promuovere programmi per lo sviluppo economico in Italia:

Nel primo paragrafo senza numero, l'importo dei ricavi è aumentato da lire 11.625.000.000 a lire 12.375.000.000.

Se Ella è d'accordo con quanto sopra, questa lettera e la lettera di risposta della S. V. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che andrà in vigore alla data della risposta.

Mi è gradita l'occasione, Signor Incaricato d'Affari, per rinnovarLe, l'espressione della mia massima considerazione.

FOLCHI

F. O. No. 1055

Rome, February 1, 1957

The Honorable ALBERTO FOLCHI
Undersecretary Foreign Affairs
Palazzo Chigi — Rome

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated January 28, 1957, which reads as follows:

« I have the honor to refer to the exchange of letters, dated January 7, 1957, amending the agricultural commodities sales agreement of October 30, 1956 by *inter alia* increasing the amount of loans to the Government of Italy, provided in Article II, Paragraph 1 (d) of this agreement, from the lire equivalent of \$ 45,6 million to \$ 46,8 million. In order to provide for the allocation of the increased lire amount of \$ 1,2 million which has thus become available, I have the honor to propose the following amendments to the exchange of letters, dated October 30, 1956, which covers the uses of those lire sales proceeds which are earmarked for the promotion of Italian economic development programs:

In the first unnumbered paragraph the amount of lire proceeds is increased from \$ 45,6 million to \$ 46,8 million.

In the first numbered paragraph the amount allocated to the industrial loan program administered by the three regional institutes is increased from 11,625,000,000 lire to 12,375,000,000 lire.

If you concur in the foregoing, this note and your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of the reply ».

I take pleasure in confirming the agreement of the Government of the United States of America with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

JOHN D. JERNEGAN

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO DEL 30 OTTOBRE 1956 IN MATERIA DI ECCELENZE AGRICOLE

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
F. O. 1299

Rome, March 26, 1957

The Honorable GAETANO MARTINO
Minister of Foreign Affairs,
Palazzo Chigi - Rome

Excellency,

I have the honor to refer to the Agricultural Commodity Agreement entered into by our two Governments on October 30, 1956, as amended, providing for financing certain agricultural commodities under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act.

I have the honor to propose that paragraph 3 of Article I of the Agreement of October 30, 1956 be further amended by increasing the amount for cotton seed soybean oil from \$ 20.0 million to \$ 27,2 million and the amount for ocean transportation from \$ 2,5 million to \$ 2,8 million and the amount of the total from \$ 62,4 million to 69,9 \$ million.

I also have the honor to propose that Article II of the subject Agreement be amended by increasing the amount in paragraph 1 (a) from \$ 9,6 million to \$ 11,5 million, by increasing the amount in paragraph 1 (d) for loans to the Government of Italy from \$ 46,8 million to \$ 52,4 million, and by the elimination of the word « and » before « (f) » in Article II, 1 (a), and addition of the words « and (i) » after « (f) ».

If you concur in the foregoing, this note and Your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments effective on the date of your note in reply.

JAMES DAVID ZELLERBACH

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
47/00423

Roma, 26 marzo 1957

Sua Eccellenza J. DAVID ZELLERBACH
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — Roma

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sui Prodotti Agricoli concluso dai nostri due Governi il 30 ottobre 1956, nella sua forma emendata, in cui si provvede il finanziamento di certi prodotti agricoli ai sensi del Titolo I dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act.

Ho l'onore di proporre che il paragrafo 3 dell'articolo I dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sia ulteriormente modificato aumentando l'ammontare per olio di seme di cotone/soia da \$ 20,0 milioni a 27,2 milioni e l'ammontare per il trasporto transoceanico da \$ 2,5 milioni a \$ 2,8 milioni e l'ammontare totale da \$ 62,4 milioni a \$ 69,9 milioni.

Ho altresì l'onore di proporre che l'articolo II dell'Accordo in oggetto sia modificato aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (a) da \$ 9,6 milioni a \$ 11,5 milioni, aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (d) per prestiti al Governo Italiano da \$ 46,8 milioni a \$ 52,4 milioni, e con l'eliminazione della parola « e » prima di « (f) » nell'articolo II, 1 (a), e l'aggiunta delle parole « e (i) » dopo « (f) ».

Se l'Eccellenza Vostra concorda su quanto precede, la presente nota e quella in risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo tra i nostri due Governi in vigore dal giorno di data di tale nota in risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Colgo l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

GAETANO MARTINO

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALLO
SCAMBIO DI NOTE DEL 26 MARZO 1957 IN MATERIA DI ECCEDEENZE AGRICOLE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
47/00454

Roma, 2 aprile 1957

Sua Eccellenza J. DAVID ZELLERBACH
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — Roma

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 26 marzo u. s., recante ulteriori emendamenti all'Accordo per la vendita di prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956 e con il quale *inter alia*, l'ammontare dei prestiti al Governo italiano di cui all'articolo I, paragrafo 1 (d) detto Accordo, viene aumentato da 46,8 a 52,4 milioni di dollari nel controvalore in lire italiane. Allo scopo di provvedere all'assegnazione del maggiore importo di 5,6 milioni di dollari nel controvalore in lire, resosi in tal modo disponibile, mi pregio proporre i seguenti emendamenti allo scambio di lettere del 30 ottobre 1956 che concerne l'utilizzo del ricavo *in lire* delle vendite, per la parte destinata a promuovere programmi per lo sviluppo economico in Italia.

Nel primo paragrafo senza numero, l'importo dei ricavi è aumentato da 46,8 milioni di dollari a 52,4 milioni di dollari, nel corrispettivo in lire italiane.

Nel primo paragrafo numerato, l'ammontare assegnato al programma dei prestiti all'industria gestito dai tre Istituti regionali è aumentato da lire 12.375.000.000 a lire 15.875.000.000.

Se Ella è d'accordo con quanto sopra, questa lettera e la lettera di risposta di V. E. costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi, che andrà in vigore alla data della risposta.

Colgo, l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

G. MARTINO

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
N. 1330

Rome, April 2, 1957

The Honorable GAETANO MARTINO
Minister of Foreign Affairs — Rome

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated today which reads as follows:

« I have the honor to refer to the exchange of letters, dated March 26, 1957, further amending the agricultural commodities sales agreement of October 30, 1956 by *inter alia* increasing the amount of loans to the Government of Italy provided in Article II, paragraph 1 (d) of this agreement, from the lire equivalent of \$ 46.8 million to \$ 52.4 million. In order to provide for the allocation of the increased lire amount of \$ 5.6 million which has thus become available, I have the honor to propose the following amendments to the exchange of letters dated October 30, 1956, which covers the uses of those lire sales proceeds, which are earmarked for the promotion of Italian economic development programs:

In the first unnumbered paragraph the amount of lire proceeds is increased from \$ 46.8 million to \$ 52.4 million.

In the first numbered paragraph the amount allocated to the industrial loan program administered by the three regional institutes is increased from 12,375,000,000 lire to 15,875,000,000 lire.

If you concur in the foregoing, this note and your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of the reply ».

I take pleasure in confirming the agreement of the Government of the United States of America with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

ZELLERBACH